

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 12.1.2016

La Nuova Procedura Civile, 1, 2016

ADMIAORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

ANCORA IN TEMA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA NEL DIRITTO SPORTIVO: NOTA A [TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 21243/2015](#)

*Articolo di **Piero SANDULLI***

(Prof. Ordinario di Diritto Processuale Civile)

SOMMARIO

1. Posizione del tema. – **2.** Brevi cenni sulla divisione delle materie prevista dalla legge n. 280 del 2003. – **3.** La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo. – **4.** La esclusione della tutela del giudice statale. – **5.** Valutazione della sentenza numero 49 del 2011 della Corte Costituzionale. – **6.** I temi ulteriori affrontati dalla sentenza del [Tribunale civile di Roma n. 21243 del 2015](#). – **7.** Conclusioni.

1. Posizione del tema.

La fattispecie che ha determinato la pronuncia della terza sezione civile del [Tribunale di Roma del 22 ottobre 2015](#), nasce da una opposizione ad un decreto di ingiunzione di pagamento, ottenuto dalla Federcalcio per un importo di € 80.000 (ottantamila), oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Roma il 15 gennaio 2014 (avente numero 1111, del 2014), nei confronti del dott. Lanzetta, tesserato in qualità di agente dei calciatori¹.

Alla base del decreto ingiuntivo opposto vi era un titolo esecutivo formatosi a seguito di due diverse pronunce rese da un giudice sportivo con le quali veniva comminata, al Lanzetta, una duplice sanzione disciplinare². Le due distinte decisioni di un giudice sportivo interno alla Federcalcio, la Commissione disciplinare nazionale, non erano mai state impugnate dal tesserato ed avevano assunto una valenza analoga al giudicato essendo, certamente, in grado di integrare un titolo esecutivo.

Alle reiterate richieste di pagamento della Federazione l'agente non aveva provveduto a saldare il debito di quanto da lui dovuto e la F.I.G.C., di fronte all'inerzia del Lanzetta, si era rivolta al giudice statale ai fini di ottenere, da questi, l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Con il giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c., istaurato dal Lanzetta, l'agente dei calciatori pone all'attenzione del Tribunale interessanti rilievi su cui è opportuno fermare l'attenzione per meglio apprezzare le soluzioni adottate dal Tribunale civile di Roma, al riguardo.

Per prima cosa il Lanzetta eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice statale adducendo la sussistenza in materia della giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio; lamenta, inoltre, la mancata notificazione del comunicato ufficiale n. 96/CDN del 2012, con il quale l'agente dei calciatori era stato sanzionato con due mesi di sospensione dell'operatività della sua licenza e con euro 50.000,00

¹ Circa la qualifica di agente di calciatori vedi: M. Sanino-F. Verde, *Il diritto sportivo*, Padova 2015, p. 115.

² Più specificamente il dott. Lanzetta era stato giudicato dalla Commissione disciplinare nazionale della F.I.G.C. che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare: a) della sospensione della licenza di agente per mesi due, nonché l'ammenda di 50.000 (cinquantamila) euro, come da comunicato ufficiale n. 96/CDN del 15 maggio 2012; inoltre ha ricevuto la sanzione della ulteriore sospensione della licenza per altri due mesi e la ammenda di ulteriori 30.000 (trentamila) euro (comunicato ufficiale n. 45/CND del 30 novembre 2012).

di ammenda, ritenendo a lui negato il diritto alla difesa innanzi ai giudici sportivi endofederali; inoltre; in merito al comunicato n. 45 CNC-2012 afferma l'ingiustizia della sanzione comminatagli dalla giustizia sportiva della Federalcalcio.

In definitiva l'opponente dott. Paolo Lanzetta chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto *"emesso in mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 del codice di rito civile"*.

Pertanto lamenta l'opponente, con la sua citazione in opposizione, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adducendo l'esistenza della giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, nonché la lesione del suo diritto di difesa innanzi ai giudici sportivi.

Ciò induce a porre in essere, in via preliminare, alcune riflessioni sul tema della giurisdizione in questa materia.

2. Brevi cenni sulla divisione delle materie prevista dalla legge n. 280 del 2003.

Come è noto il decreto legge n. 220, del 19 agosto 2003, dopo aver affermato l'autonomia della giustizia sportiva³, aveva previsto, con l'articolo 2, ben quattro fattispecie che non potevano trovare tutela se non ad opera dei soli giudici sportivi, tali ipotesi erano così sancite:

"a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti".

Successivamente, all'atto della conversione in legge del decreto n. 220,

³ Con l'articolo 1 del decreto legge n. 220/03, poi convertito nella legge n. 280/03, utilizzando un linguaggio aulico ed ormai superato il legislatore afferma: *"la Repubblica riconosce e favorisce autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale"*; sembra quasi che il legislatore, in tal modo, abbia voluto pagare il debito contratto con il mondo dello sport, poiché, nel testo iniziale della nostra Costituzione non era neppure presente la parola sport.

soltanto le ipotesi ricomprese nelle lettere a) e b) sono state recepite dalla legge n. 280, mentre il contenuto dei punti di cui alle lettere c) e d) non è stato convertito.

Questo primo rilievo porta a considerare che quell'autonomia della organizzazione sportiva, promessa dal primo articolo della legge n. 280, deve essere realizzata, sotto il profilo della giustizia sportiva, esclusivamente per le questioni tecniche (lettera a) e per quelle disciplinari (lettera b); mentre, per tutto ciò che riguarda le vicende più squisitamente amministrative (ammissione ed affiliazione) ed organizzative, esauriti i gradi della giustizia sportiva, endo ed eso federale, sarà possibile il ricorso alla tutela della autorità giurisdizionale statale (art. 3, L. 280/03).

In merito allo "sbarco" innanzi al giudice statale il primo comma dell'articolo 3, della legge di conversione, afferma che *"esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive, non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive di cui all'art. 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91"*.

In definitiva si può così sintetizzare il sistema di tutela che emerge dalla legge n. 280 del 2003:

- I – materie affidate alla sola tutela del giudice sportivo, vale a dire quelle in materia tecnica e disciplinare;
- II – vicende insorgenti da questioni a carattere amministrativo, derivanti da atti del CONI e delle Federazioni relativi alla ammissione, affiliazione di tesserati e società ed organizzazione degli eventi sportivi;
- III – questioni attinenti alla tutela dei diritti soggettivi patrimoniali;
- IV – fattispecie insorte da vertenze di lavoro professionistico, regolate dalle clausole compromissorie di cui all'articolo 4 della legge n. 91, del 1981;
- V – questioni insorgenti dalla tutela di diritti soggettivi non patrimoniali.

Da questo schema può rilevarsi come soltanto le materie ricomprese nel punto I si esauriscono presso la "giurisdizione sportiva" tutte le altre, alla fine del percorso della giustizia sportiva, possono ricevere tutela da un giudice statale. Dalle residue quattro tipologie occorre ricordare che per quelle contenute al punto IV, relative ai rapporti di lavoro subordinato, di natura professionistica, il testo dell'articolo 4 della legge n. 91, del 1981, prevede un arbitrato irrituale e lo sbocco, innanzi al giudice statale, conseguentemente, avverrà nelle forme dell'impugnazione del loro irrituale (art. 808 *ter*, secondo comma c.p.c.)⁴.

Residuano, dunque, le tre ipotesi, in precedenza rubricate, con i numeri romani II, III e V.

Per quanto attiene alle tematiche sussunte nel punto numero II ci si trova in presenza di una specifica attività amministrativa, come ha, in più circostanze, specificato la giurisprudenza del Consiglio di Stato⁵, la quale dà vita a situazioni giuridiche protette basate sul riparto previsto dalla Carta costituzionale (artt. 103 e 113), esse, dando vita ad interessi legittimi, vengono tutelate dalla giurisdizione propria della giustizia amministrativa.

Anche per quanto riguarda la materia indicata nel punto III non ci si trova in presenza di una ipotesi di giurisdizione esclusiva trattandosi della tutela di diritti soggettivi patrimoniali che la stessa legge n. 280, del 2003, lascia al giudice ordinario ("*ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti*") sulla base del tradizionale riparto, giudice ordinario: diritti soggettivi; giudice amministrativo: interessi legittimi.

Sgombrato il campo anche da questa ipotesi per la quale, come si è visto, non possono sorgere questioni di giurisdizione, essendo evidente che la tutela dei diritti soggettivi in parola è propria del contenzioso ordinario, resta da indagare sulla materia che è stata, in precedenza, collocata nella tipologia individuata con il numero romano V.

3. La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo.

La legge n. 280, del 2003, individua una nuova ipotesi di giurisdizione

⁴ Sul punto, vedi: P. Sandulli – M. Sferrazza, *Il giusto processo sportivo*, Milano 2015, p. 350.

⁵ Vedi Consiglio di Stato, 25 novembre 2008, n. 5782, in Foro It. 2009, III, c. 195.

esclusiva, per il giudice amministrativo, in virtù di quanto è previsto dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 3: *"ogni controversia avente ad oggetto atti del comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive non riservata ad organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"*.

L'opzione in favore della giustizia amministrativa è stata confermata, nel 2010, dall'articolo 133, lettera Z, del decreto legislativo n. 104, cosiddetto Codice del processo amministrativo, dove si legge che integrano un'ipotesi di giurisdizione esclusiva: *le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti*.

Alla luce di quanto ricordato nel presente paragrafo e delle considerazioni svolte è, però, possibile rilevare come da molti atti del CONI e delle singole Federazioni non si originano diritti soggettivi, bensì interessi legittimi, dunque, in queste ipotesi, non si può parlare di giurisdizione esclusiva (che – come è noto – è la giurisdizione del giudice amministrativo su diritti soggettivi, in deroga al riparto costituzionale), ma di giurisdizione propria del giudice amministrativo sugli interessi legittimi che comportano una valutazione di imparzialità e buon andamento nella gestione della cosa pubblica, anche in quella avente ad oggetto il diritto sportivo.

Va, quindi, ricercata la giurisdizione esclusiva solo in quelle attività del CONI e delle Federazioni, che producono diritti soggettivi, relativi a materie che non siano quelle riservate, dall'articolo 2, della legge n. 280, del 2003, alla sola cognizione degli organi di giustizia sportiva, le quali, come si è riscontrato in precedenza, non investono la cognizione del giudice statale.

Nella ricerca di tali materie è, inoltre, necessario ricordare l'ammonizione della Corte Costituzionale, contenuta nella decisione numero 204, del 2004, dove si legge che: *"l'art. 103, primo comma, della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare particolari materie nelle quali la tutela dei confronti della pubblica amministrazione*

investe anche diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere particolari rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo”⁶.

Di tale ammonizione ha, certamente, tenuto conto la decisione in esame del Tribunale civile di Roma, che, nella sua pronuncia, la ha riportata.

E' alla luce di questi presupposti che occorre svolgere la nostra ricerca, ricordando, altresì, che, per espressa indicazione dello stesso primo comma dell'articolo 3, della legge n. 280, la tutela dei "rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti" appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Resta, dunque, da verificare se dalla attività del CONI e delle Federazioni in cui vengono attuate scelte relative all'esercizio di autorità pubblica si possano ipotizzare fattispecie di tutela di diritti soggettivi non patrimoniali.

Invero, le uniche ipotesi residuali, rispetto alla precedente premessa, sono quelle dei diritti personalissimi ed anche dei diritti derivanti da rapporti di lavoro per i quali non ci si sia voluti (o potuti) avvalere delle specifiche clausole compromissorie di cui alla legge n. 91, del 1981.

Ci si chiede, tuttavia, se per queste due materie, così individuate, sia opportuna una tutela assegnata dal giudice amministrativo o non sarebbe stata più efficace la tutela da esercitarsi innanzi al giudice civile, con regole processuali più adatte a quanto dedotto in giudizio.

Inoltre, ci si trova in presenza di materie per le quali, a differenza delle altre ipotesi di giurisdizione esclusiva, non esiste un'interferenza di giudizi tra giudice ordinario ed amministrativo, non sussistendo compresenti ipotesi di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi in questi casi.

⁶ Vedi il testo completo della decisione della Corte Costituzionale in Giust. civ. 2004, I, p. 2207, con nota di P. Sandulli.

4. La esclusione della tutela del giudice statale.

Tornando all'esame del testo dell'articolo 2, come rielaborato dalla legge di conversione n. 280, del 17 ottobre 2003, è possibile rilavare – come è già stato in precedenza detto – che la tutela relativa alle vicende tecniche e disciplinari non varca il confine della giustizia sportiva; tuttavia, l'articolo 1, al secondo comma, chiarisce anche che *"i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo"*.

Il principio di riferimento è, dunque, quello per cui non è possibile valutare come irrilevante per lo Stato ciò che avviene nell'ordinamento sportivo, circa le questioni tecniche e/o disciplinari, ma, di volta in volta, vanno valutate quelle situazioni che possono determinare la predetta rilevanza.

Al riguardo si è espressa la Corte Costituzionale che con la decisione numero 49, del 2011, di fronte alle perplessità del TAR del Lazio, terza sezione⁷, che aveva sollevato, sul punto, una questione di legittimità costituzionale, ha emesso la propria lettura, costituzionalmente orientata⁸, della normativa in esame, in base alla quale *"deve ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno"*.

Al riguardo i giudici della legittimità delle leggi hanno, ulteriormente, chiarito che la *"forma di tutela per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto*

⁷ Vedi l'ordinanza dell'11 febbraio 2010, n. 241, in Foro It. 2010, III, c. 528.

⁸ Vedi, al riguardo, la decisione n. 403 del 2007, della Corte Costituzionale.

all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall'art. 24 Cost.

Nell'ambito di quella forma come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale".

Dopo aver chiarito che appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare deroghe al diritto comune in tema di responsabilità civile, atte a realizzare un utile bilanciamento di contrapposte esigenze, i giudici della consulta hanno, inoltre, specificato che *"le ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento. Infatti - ed il riferimento è pertinente in quanto si verte in tema di giurisdizione esclusiva - , ed è proprio una disposizione del codice civile, vale a dire l'articolo 2058, richiamata dall'art. 30 del recente decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a prevedere il risarcimento in forma specifica come un'eventualità peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice".*

"In questo caso - conclude la Corte - il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento che lo ha indotto ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento".

5. Valutazione della sentenza numero 49 del 2011 della Corte Costituzionale.

La soluzione data al quesito della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto di offrire, accanto ad un sistema valutato come costituzionalmente corretto, la tutela risarcitoria ad opera del giudice amministrativo, non appare pienamente condivisibile.

Preliminarmente, non si comprende perché se il danno investe un diritto soggettivo, potenzialmente leso dall'attività di esercizio della tutela interna dell'ordinamento sportivo, al suo ristoro debba provvedere il giudice amministrativo.

Invero, contrariamente a quanto ritiene il giudice della legittimità delle leggi, non ci si trova, nel caso di specie, in presenza di una ipotesi di giurisdizione

esclusiva (che riguarda – come è detto nel paragrafo precedente – solo i diritti soggettivi non patrimoniali che vanno tutelati, a norma dell'art. 3 della legge n. 280/03, dal giudice amministrativo), bensì dei danni prodotti dal sistema della giustizia sportiva, che non consente la tutela innanzi al giudice statale delle violazioni tecniche e disciplinari.

Inoltre, anche volendo condividere la soluzione adottata dalla Corte Costituzionale, non si comprende come possa, utilmente, essere prevista la tutela risarcitoria che – come è noto – presuppone la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art. 2043 c.c. vale a dire il danno ingiusto, il nesso causale ed infine che l'attività produttrice del danno sia stata causata da dolo o colpa⁹; non è chiaro neppure nei confronti di chi tale tutela risarcitoria debba essere esperita.

6. I temi ulteriori affrontati dalla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 21243 del 2015.

Può essere, a questo punto, sgombrato il campo dalla duplice questione di giurisdizione, sollevata dal tesserato, che ha promosso l'opposizione ex art. 645 cpc, nonché rilevata d'ufficio dal giudice adito, poichè, la questione di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'agente non sussiste in quanto, nel caso di specie, ci si trova in presenza di un procedimento monitorio azionato per ottenere il legittimo pagamento di titoli esecutivi formatisi sulla base di atti della giustizia sportiva, su materie di esclusiva pertinenza di essa; mentre per quanto concerne, invece, l'eccezione, rilevata d'ufficio, è lo stesso Tribunale ad affermare che *"i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale non pongono una questione di giurisdizione costituendo, invece, questione di merito, questione che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell'esistenza, in concreto, di essa (tutela)"*¹⁰.

E', quindi, possibile passare a rilevare come la sentenza annotata pone l'accento su altre problematiche, di rilievo, suscitate dal contenzioso promosso dalla Federcalcio, al fine di ottenere il pagamento di alcune ammende,

⁹ Vedi, più ampiamente, P. Sandulli-M. Sferrazza, *Il giusto processo sportivo*, Milano 2015, p. 41.

¹⁰ Sul punto, vedi: Cass. S.U. sentenza n. 9550 del 1997. In linea conforme la decisione delle Sezioni Unite del 1987, n. 5256.

originata da sanzioni disciplinari comminate al tesserato, agente dei calciatori, attore nel processo di opposizione all'ingiunzione di pagamento giudiziale, che ha originato la decisione in commento.

Al riguardo il Tribunale si è occupato del lamentato limite alla tutela che l'attore, nel giudizio di opposizione, aveva sollevato; nonché, della inidoneità delle pronunce emesse dai giudici sportivi di dar vita a titoli esecutivi azionabili innanzi ai giudici statali.

Quanto al primo profilo di doglianza del Lanzetta il Tribunale Civile di Roma ha rilevato come da tempo, a partire dal testo del decreto legislativo n. 15 del 2004, che ha integrato la normativa contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999, avente ad oggetto il riordino del CONI, inserendo in esso le regole del giusto processo sportivo che la lettera h *bis*) aggiunta all'articolo 7 così puntualizza: *"1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate"*.

Tali regole sono state pienamente recepite dal Codice di giustizia sportiva¹¹, varato dal CONI il primo luglio 2014¹²; dunque, alla luce di detta normativa il [Tribunale civile di Roma](#) conclude rilevando come le norme violate dal

¹¹ Come è agevole rilevare dal testo dell'art. 2 del Codice di giustizia sportiva del CONI che prescrive: *"1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti del medesimo riconosciuto. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. 4. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. 6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*.

¹² Vedi, al riguardo, L. Ferrara-F. Orso, *Il Codice di giustizia del CONI tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale*, in Riv. Diritto Sportivo 2015, p. 5.

tesserato *"trovano la loro fonte in atti di natura negoziale"* in base ai quali si giustifica pienamente *"l'attività di recupero di un credito derivante dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria"*. Del resto rileva il Tribunale le regole della giustizia sportiva garantiscono, pienamente, sia il contraddittorio, che il diritto alla difesa ed è in quella sede che il tesserato opponente avrebbe dovuto far valere le eccezioni di prescrizione, nonché le doglianze di irragionevolezza e di sproporzione che ha, invece, azionato innanzi al giudice statale, il quale è investito di una cognizione *"limitata alla fase dell'esecuzione della sanzione disciplinare non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare esercitato dagli organi di giustizia sportiva"*.

Conclude, dunque, il Tribunale di Roma, adito in opposizione ex art. 645 cpc, che è *"rimesso al giudice ordinario il solo accertamento della sussistenza del credito vantato dalla FIGC e dell'insussistenza di fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria"*.

Un ultimo rilievo può, infine, essere effettuato in relazione alla sentenza in commento

come ha efficacemente puntualizzato lo stesso Tribunale di Roma anche se il titolo di credito azionato si è formato in seguito ad un pronunciamento dei giudici della Federcalcio per dar vita alla procedura esecutiva è sempre necessario l'intervento del giudice statale ed anche il vincolo di giustizia¹³ recede innanzi ad attività che non possono essere poste in essere dalla giustizia sportiva, come in più circostanze¹⁴ ha avuto modo di affermare la Corte di giustizia della Federcalcio.

7. Conclusioni.

Dalla analisi della decisione del Tribunale Civile, in esame, possono operarsi alcune considerazioni.

Va, preliminarmente, osservato che il sistema della giustizia sportiva, anche in virtù del codice varato dal Coni nell'estate del 2014, sta assumendo, sempre più, i caratteri del *"giusto processo"* offrendo le garanzie del contraddittorio,

¹³ Vedi, sul punto, M. Sanino-F Verde, *Diritto sportivo*, Padova 2015 p. 500.

¹⁴ Sul punto vedi: Corte di giustizia federale FIGC S.U. 11 dicembre 2007, in C.U. n. 56/CGF; Corte di giustizia federale FIGC S.U. 2 agosto 2012, in C.U. 19/CGF; vedi, inoltre, sul tema: P. Sandulli-M. Sferrazza, *Il giusto processo sportivo*, Milano 2015, p. 69.

della terzietà del giudice, della possibilità di impugnare le decisioni rese, è chiaro, al riguardo, che è onere delle parti di fruire delle possibilità che l'ordinamento consente loro. Rientrando, comunque, questo giudizio in un contesto di processo dispositivo come legittima a far ritenere il riferimento operato dal codice di giustizia sportiva del C.O.N.I. al processo civile quale normativa residuale di riferimento (art. 2, sesto comma).

La giustizia sportiva e la giustizia statale pur seguendo percorsi di tutela diversi giungono, con i differenti loro tempi, a risultati, tutto sommato, sovrapponibili come è possibile rilevare anche dalla lettura della sentenza della terza sezione penale della Cassazione del 9 settembre 2015, n. 36350, che ha concluso il processo relativo alla vicenda degli illeciti sportivi verificatisi nel 2005 e relativi al massimo campionato di calcio.

La fase esecutiva, come in ogni fattispecie giustiziale di derivazione pattizia, rimane ad esclusivo appannaggio del giudice statale il cosiddetto "*monopolio della forza*" ("*rectius*: della esecuzione coattiva dei pagamenti), in quanto i giudici sportivi non hanno, né possono avere, il potere di disporre della forza pubblica.

In definitiva, pur nella sempre maggiore acquisizione di autonomia la giustizia sportiva dovrà fruire, per la completezza del suo operato, della attività del giudice statale, sia in materia esecutiva e fallimentare, che in materia penale, che sono fattispecie non degradabili dalla tutela del giudice statale e per le quali non vi può essere alcuna deroga di giustizia in favore del giudice sportivo, per esse, dunque, non può operare il vincolo di giustizia presente negli statuti delle federazioni.